



Protocollo: vedi segnatura.XML

Тітого	2015.1.10.4
	2015.1.10.21.151
Legislatura	X

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA Presidente

MARINA CAPORALE Vice Presidente

Mauro Raparelli Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI DEFINIZIONE CONTROVERSIA N. 31/2018 TRA XXX / WIND TRE X E FASTWEB X



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste le delibere AGCOM 78/16/CIR, n. 16/14/CIR, n. 9/18/CIR; n. 13/18/CIR; 21/18/CIR;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislativa e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni" sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna"



Vista la delibera di definizione della controversia in oggetto (n. 31/2018), regolarmente comunicata alle parti;

Visti gli atti del procedimento titolo n. 2015.1.10.21.151; 2015.1.10.25.8; 2015.1.10.20.108;

Preso atto dell'istanza di rettifica del provvedimento n. 31/2018 avanzata dall'operatore Wind Tre S.p.A. prot. AL/2018/0023012 del 09/04/2018;

Preso atto dell'indirizzo Agcom espresso nella nota prot. AL/2018/23124 del 09/04/2018;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.878);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 17 Aprile 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

A seguito dell'adozione della delibera di definizione della controversia in oggetto n. 31/2018, regolarmente trasmessa e ricevuta dalle parti, l'Ufficio rilevava la necessità di procedere ad una rettifica in ordine al calcolo dell'indennizzo riconosciuto per il ritardo nella migrazione dei servizi di cui al punto 2.1 del dispositivo della delibera richiamata. In particolare, l'operatore Wind Tre S.p.A. con comunicazione prot. AL/2018/0023012 del 09/04/2018 richiedeva la rettifica della delibera n. 31/2018 rilevando come nel caso di specie l'utente avesse continuato a fruire regolarmente del servizio fornito dall'operatore donating (Fastweb) e che per tali fattispecie, come da consolidato orientamento AGCOM (a mero titolo esemplificativo Delibere Agcom n. 78/16/CIR, n. 16/14/CIR) avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 3 comma 3 della delibera 73/11/Cons e non già l'art. 6 della delibera medesima. Dopo un primo approfondimento istruttorio sugli orientamenti espressi da Agcom in recenti provvedimenti relativi a fattispecie analoghe (cfr. delibere n. 9/18/CIR; n. 13/18/CIR; 21/18/CIR), l'Ufficio ha altresì attivato un confronto con Agcom circa l'esattezza della interpretazione prospettata dall'operatore. Con nota pervenuta via mail ed acquisita agli atti con prot. AL/2018/23124 del 09/04/2018 Agcom ha confermato che ".... In caso di migrazione senza disservizio si applica l'art. 3 comma 3 (ndr della delibera 73/11/Cons recante il "Regolamento Indennizzi") in quanto il pregiudizio per



l'utente è più lieve e consiste nel non fruire dei servizi con l'operatore prescelto, ma con il donating".

A fronte di tale orientamento, pur permanendo il riconoscimento dell'indennizzo a favore di parte istante dal 22/11/2013 fino al 15/07/2015, si rende necessario rettificare l'entità dell'indennizzo riconosciuto, che viene ricalcolato ai sensi dell'art 3 comma 3 della delibera 73/11/Cons e così determinato: giorni 600 x euro 1.5/die x 2 (utenza business) = euro 1.800,00.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

a parziale rettifica della deliberazione n. 31/2018 di definizione dalla controversia tra XXX e le società Fastweb X e Wind Tre X modifica il punto 2.I del dispositivo per le motivazioni di cui in premessa come segue:

- 1. accoglie parzialmente l'istanza di Kuitan nei confronti delle Società Fastweb X e Wind Tre X per le motivazioni di cui in premessa.
- 2. La società Wind Tre X è tenuta a pagare in favore dell'istante, i seguente importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - euro 1.800,00 (milleottocento/00) a titolo di indennizzo per il ritardo nella migrazione dei servizi voce ed ADSL [giorni 600 x euro 1,50/die x 2 (utenza business];
- 3. restano invariati i restanti punti del dispositivo della predetta delibera 31/2018.
- 4. La società Wind Tre X è tenuta a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza

